



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 3 ottobre 2025

AGENDA DEI LAVORI DEL 6, 7 E 8 OTTOBRE

CAMERA DI CONSIGLIO 6 OTTOBRE	UDIENZA PUBBLICA 7 OTTOBRE	UDIENZA PUBBLICA 8 OTTOBRE
1) Processo penale/Giudizio abbreviato/ Incompatibilità del giudice	6) Traffico di influenze illecite/ Riformulazione della fattispecie di reato	11) Statuto dei lavoratori/ Rappresentanze sindacali aziendali/ Preclusione ad associazioni non firmatarie di contratto collettivo, sebbene più rappresentative
2) Informazione antimafia interdittiva/ Valutazione dell'impatto sulle condizioni economiche ed eventuale esclusione degli effetti/Omessa previsione	7 e 8) Imprese operanti nel settore energetico/Contributo straordinario contro il caro bollette per l'anno 2022/Indeducibilità/Criteri per la determinazione	12) Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope/ Aggravante della disponibilità di armi e numero di associati superiore a dieci/Trattamento sanzionatorio
3) Processo penale/Delitto di favoreggiamento reale/Sospensione con messa alla prova	9) Regione Campania/Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale/ Trattamento economico accessorio	13) Spese di giustizia/Compensi spettanti al consulente tecnico di parte/Riduzione della metà in caso di patrocinio a spese dello Stato
4) Conflitto fra poteri/Ammissibilità/ Senato della Repubblica c/Tribunale di Modena/Procedimento a carico dell'allora senatore Carlo Giovanardi/ Utilizzo di videoregistrazioni	10) Regione autonoma Sardegna/ Impianti a fonti di energia rinnovabili (FER)/Aree e superfici idonee e non idonee all'installazione	14) Regione Toscana/Strutture ricettive extra-alberghiere/Affitti breve/Disposizioni, criteri e limiti/ Professioni turistiche/Requisiti, corsi, prezzi, obblighi, sanzioni
5) Conflitto fra poteri/Ammissibilità/ Corte di appello di Ancona c/Camera dei deputati/Insindacabilità/Dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio Sgarbi		

La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 6 ottobre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 34 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l'imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riquilificando la ipotesi originariamente contestata in diverso titolo di reato";

2) l'articolo 92 del decreto legislativo numero 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) – che regola il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia – nella parte in cui non consente al prefetto di valutare l’impatto dell’informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti che incidono sulle attività imprenditoriali (l’impossibilità di ottenere o mantenere contratti con le amministrazioni, erogazioni pubbliche, nonché provvedimenti amministrativi legittimanti l’esercizio di attività economiche, quali licenze, autorizzazioni, iscrizioni in elenchi e registri);

3) l’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui “non prevede che l’imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’articolo 379 c.p.”.

Nella Camera di consiglio del 6 ottobre la Corte esaminerà anche:

4) l’ammissibilità di un conflitto tra poteri sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena per aver dichiarato, senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, l’utilizzabilità di alcune videoregistrazioni effettuate occultamente dal sig. A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse in presenza tra quest’ultimo e l’allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e tra questi, per telefono, e soggetti terzi;

5) l’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di appello di Ancona, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di quest’ultima dell’8 maggio 2024 che ha dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi – all’epoca dei fatti deputato – nel post pubblicato sulla propria pagina *Facebook* il 6 maggio 2019, per le quali è pendente una causa civile di risarcimento danni.

Nell’Udienza pubblica del 7 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

6) l’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge numero 114 del 2024 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), che ha sostituito il testo dell’articolo 346-bis del codice penale (Traffico di influenze illecite), nella parte in cui riduce il perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice, prevedendo che: - il reato sia commesso “utilizzando intenzionalmente” (e non anche solo “vantando”) “relazioni esistenti” (e non meramente “asserite”) con il pubblico agente; - l’utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, debba essere “economica”; - la mediazione cosiddetta “onerosa” sia limitata a quella commessa “per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis del codice penale a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”, con esclusione, quindi, dei “fatti rientranti nell’ormai abrogata ipotesi di abuso d’ufficio”;

7 e 8) l’articolo 37 del decreto-legge numero 21 del 2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), come convertito e modificato, che prevede a carico delle imprese che operano nel settore energetico un contributo a titolo di prelievo solidaristico

straordinario, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico;

9) l'articolo 23, commi 12-*ter* e 12-*quater*, della legge della Regione Campania numero 1 del 2012 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)), come aggiunti dall'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Campania numero 2 del 2021, nella parte in cui ha introdotto – per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale – un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali, nonché della remunerazione del lavoro straordinario e di ogni altra indennità di funzione e ha attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la determinazione dei criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione, stabilendo che esso debba essere calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio, fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro, riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL;

10) l'articolo 1, commi 2, 5, 7, 8, e 9, della legge della Regione Sardegna numero 20 del 2024, nella parte in cui rispettivamente prevedono: che le nuove disposizioni si applicano anche agli impianti a fonti rinnovabili per i quali il procedimento autorizzativo si sia già concluso e in relazione ai proponenti che abbiano già acquisito una posizione giuridica consolidata in relazione all'opera realizzata; che nelle aree individuate non idonee è vietata la realizzazione degli impianti; che il “divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge” e che “non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia”; che, introducendo il criterio di “non idoneità” prevalente, nel caso in cui un progetto ricada sia nelle aree idonee sia nelle aree non idonee, prevale la non idoneità; che gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, in caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto; elenca le aree non idonee alla realizzazione degli impianti offshore; l'articolo 3, commi 1, 2, 4 e 5, della stessa legge regionale, nella parte in cui introduce misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee.

Nell'Udienza pubblica dell'8 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

11) l'articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori (legge numero 300 del 1970), nella parte in cui non prevede che possano costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) le associazioni sindacali le quali, pur non avendo firmato contratti collettivi applicati

nell'unità produttiva, né partecipato alla relativa negoziazione, siano tuttavia “maggiormente o significativamente rappresentative”;

12) l'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990, che punisce con la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni la fattispecie di partecipazione qualificata, di cui al precedente comma 1, ad associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravata dal numero di associati pari o superiore a dieci, di cui al precedente comma 3, e dalla disponibilità di armi;

13) l'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà;

14) gli articoli 22, comma 6, 41, commi 3 e 4, da 42 a 45, 59 e 144, della legge della Regione Toscana numero 61 del 2024 (Testo unico del turismo), che prevedono tra l'altro: che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri; che le attività ricettive extra-alberghiere sono consentite esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d'uso residenziale; che la gestione, da parte di uno stesso soggetto, di più strutture ricettive extra-alberghiere nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura; che la gestione di affittacamere, *bed and breakfast*, case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca deve avvenire unicamente “in forma imprenditoriale”; che i comuni a più alta densità turistica, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve; gli articoli 76, comma 4, da 95 a 118, da 123 a 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della medesima legge regionale che riguardano – con riferimento alle professioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio, accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci, guida alpina – requisiti per lo svolgimento della professione, corsi di qualificazione e specializzazione, regime della pubblicità dei prezzi, obblighi professionali, requisiti per l'iscrizione all'albo, sanzioni.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 3 ottobre 2025